



COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", entrato in vigore in data 29 ottobre 2020, in particolare l'art. 27 riguardante la giustizia tributaria;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

Rilevato che nella Provincia di Bolzano sussistono le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 27 D. l. 28 ottobre 2020 n. 137 per la adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, stante la necessità di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 pone anche per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso nel periodo di emergenza nazionale da Covid - 19, a tutela della incolumità

pubblica e dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario (parti, rappresentanti delle parti, personale amministrativo, giudici tributari), non altrimenti tutelabili se non con le disposizioni di cui in prosieguo;

Rilevato che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto, come previsto dal comma 1 dell'art. 27 D.L. n. 137/2020, e che quindi vanno applicate le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo;

dispone

con effetto immediato e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19:

- 1) le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica **passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione***
- 2) nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;*
- 3) nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.*

Si comunichi al VPS ed a tutti i giudici in servizio presso questa Commissione, al Direttore della stessa ed ai segretari di sezione.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Direttore Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, al Direttore Provinciale dell'Agenzia Entrate - Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bolzano, al Garante del Contribuente.

Bolzano, 2 novembre 2020

Il Presidente